

Assicurazione dei trasporti di merci

Condizioni generali (CGAT 2006)

Edizione 01.2021

Condizioni generali

Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

Sono equiparati allo stipulante: l'avente diritto, l'assicurato e quelle persone dei cui atti rispondono lo stipulante, l'avente diritto o l'assicurato.

A Estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i rischi ai quali la merce è sottoposta durante il viaggio assicurato, ad eccezione di alcuni rischi espressamente esclusi. In mancanza di un preciso accordo, viene prestata la copertura prevista dall'assicurazione limitata secondo l'art. 2.

Art. 2 Assicurazione limitata

L'assicurazione copre la perdita e l'avaria che sono la conseguenza diretta di uno degli eventi seguenti (cosiddetti eventi di forza maggiore):

- naufragio
- arenamento
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un porto
- getto a mare e asporto di colli interi
- collisione, caduta o rottura del mezzo di trasporto
- deragliamento
- caduta di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi
- atterraggio e ammaraggio d'emergenza
- crollo di costruzioni d'arte
- incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km/orari)
- caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico

Sono inoltre assicurati il furto e lo smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell'intero carico.

Art. 3 Casi particolari

Salvo convenzione speciale, nei seguenti casi viene accordata solo la copertura prevista all'art. 2:

- merci non imballate
- merci di ritorno
- merci usate
- merci spedite in stato avariato
- merci non caricate in un container e caricate in coperta con consapevolezza dello stipulante.

Art. 4 Assicurazione contro tutti i rischi

Sono assicurate la perdita e l'avaria.

Art. 5 Inclusioni comuni a tutte le forme di copertura

Sono ugualmente assicurati da tutte le forme di copertura:

- a) I contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, come pure l'eliminazione di merce a causa di un'avaria generale; salvo le esclusioni previste all'art. 6.
- b) Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, le spese sostenute per
 - l'intervento del commissario di avaria
 - la prevenzione o limitazione del danno.
- c) Qualora si verifichi un evento coperto dall'assicurazione in conformità all'art. 2, le spese supplementari sostenute per il trasbordo, il provvisorio immagazzinamento ed il successivo inoltro, a condizione che le operazioni di cui sopra, tenendo conto delle circo-

3 Condizioni generali

stanze, siano state valutate necessarie dallo stipulante o le stesse siano state disposte dalla Basilese.

- d) Le spese supplementari per lo scarico, l'immagazzinamento ed il trasporto della merce assicurata fino al luogo di destinazione previsto, dopo il rilascio del carico da una nave sequestrata, trattenuta o deviata in un'altro porto, perché non corrispondente a quanto previsto dall'International Safety Management Code senza consapevolezza dello stipulante.
- e) La perdita e l'avaria che sono la conseguenza dell'insolvenza o morosità del proprietario, del noleggiatore o del gestore di un mezzo di trasporto o a causa di altre discordanze finanziarie con le parti suddette, nella misura in cui lo stipulante non abbia espressamente scelto queste parti o non ne abbia influenzato in modo determinante la scelta.

Art. 6 Esclusioni comuni per tutte le forme di copertura

- a) Non sono assicurate le conseguenze di:
- sequestro, confisca o trattenuta da parte di un governo, autorità o organo di potere; con riserva dell'art. 6e
 - ritardo nel trasporto o nella consegna qualunque ne sia la causa
 - dolo dello stipulante. In caso di colpa grave dello stipulante, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa
 - falsa dichiarazione
 - infrazione delle disposizioni sull'importazione, esportazione o transito come pure violazione delle normative valutarie e doganali
 - violazione delle normative concernenti il trasporto commessa con il tacito consenso dello stipulante.
- b) Inoltre non sono assicurati i danni dovuti da:
- umidità dell'aria
 - influssi della temperatura
 - vizi propri o qualità insite delle merci quali: autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio ordinario
 - insetti o parassiti provenienti dalla merce assicurata
 - condizione di non idoneità della merce per il viaggio assicurato
 - imballaggio inadeguato o insufficiente
 - cattivo stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container ad opera dello stipulante
 - usura normale
 - i danni causati dall'energia nucleare e dalla radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.e. per scopi medici)
 - i danni causati dall'uso di armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche
- c) Non sono inoltre assicurati:
- i danni all'imballaggio, se questo non è espressamente assicurato
 - le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate
 - i danni indiretti, quali
 - > danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata (per e. perdite di interessi, differenze di cambio o di prezzo, perdite di usufrutto o di esercizio)
 - > inconvenienti connessi ad un sinistro

- > controstallie e diritti di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta, così come le spese ad eccezione di quelle non previste all'art. 5b, 5c e 5d.

- d) La copertura non è operante nel caso in cui, con consapevolezza dello stipulante:
- la merce viene trasportata con mezzi di trasporti (p.e. veicoli, containers o mezzi di manipolazione) non idonei
 - viene utilizzato un percorso non adatto o delle vie ufficialmente chiuse alla circolazione.
- e) Se non diversamente previsto la Basilese non risponde per i danni conseguenti ad eventi, quali
- guerra
 - eventi analoghi alla guerra (per e. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera)
 - guerra civile, rivoluzione, ribellione
 - preparativi alla guerra e misure belliche
 - esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici
 - confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere
 - scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi)
 - terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali).

La Basilese non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 7 Mezzi di trasporto autorizzati

Salvo convenzione speciale, l'assicurazione è operante solo se i mezzi di trasporto sono autorizzati dalle autorità competenti.

- a) Inoltre, per viaggi via mare:
- Navi in acciaio a propulsione meccanica propria di non oltre 25 anni d'età, classificate da un membro di pieno diritto oppure da un membro dell'«International Association of Classification Societies» (lista dei membri IACS, vedi [ww.iacs.org.uk](http://www.iacs.org.uk)). Per petroliere vale il limite d'età di 15 anni.
- e
- Navi e imprese (compagnie armatoriali) che dispongono della certificazione ai sensi dell'International Safety Management Code (Codice ISM).
- b) Inoltre, per viaggi per acque interne:
- Navi idonee al trasporto di merci. E' considerata idonea una nave classificata dall'Associazione internazionale delle imbarcazioni naviganti sul Reno (AIR).

La copertura è tuttavia operante se, all'insaputa dello stipulante, le disposizioni sopra menzionate non sono state rispettate. Appena lo stipulante ne viene a conoscenza deve darne notizia alla Basilese.

B Durata dell'assicurazione

Art. 8 Inizio e fine

L'assicurazione ha inizio non appena la merce è caricata sul veicolo ovvero nel container per mezzo del quale il viaggio assicurato viene effettuato. Essa ha termine nel momento in cui la merce viene scaricata dal veicolo rispettivamente dal container alla fine del viaggio assicurato, presso il destinatario.

Nel caso in cui per il trasporto non viene utilizzato nessun mezzo, il viaggio assicurato ha inizio non appena la merce viene consegnata alla persona incaricata dell'immediato trasporto e termina con la consegna della stessa presso il destinatario.

Art. 9 Giacenze

Qualora la merce durante la durata dell'assicurazione sia sottoposta a giacenza, la copertura assicurativa è limitata a 30 giorni per ogni singola giacenza. Tuttavia, se la giacenza è dovuta a circostanze non dipendenti dalla volontà dello stipulante, la copertura assicurativa si protrae per altri 30 giorni. Negli scali intermedi, si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del mezzo di trasporto su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio; il giorno d'arrivo e quello di partenza vengono inclusi nel conteggio.

La copertura assicurativa del rischio di giacenza può essere modificata mediante convenzione speciale.

C Determinazione del valore

Art. 10 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale al valore della merce nel luogo ed al momento dell'inizio del viaggio assicurato aumentato del nolo, del premio di assicurazione e degli altri costi sostenuti fino al luogo di destinazione.

Per le merci commerciali, il valore così determinato può essere aumentato dell'utile sperato dall'acquirente, senza convenzione speciale, fino ad un massimo del 10%.

Art. 11 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto nel momento in cui si è constatato il sinistro nel luogo di destinazione. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello assicurato.

Art. 12 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e le avarie, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro, la Basilese rimborsa i contributi per avaria generale conformemente all'art. 5a, come pure le spese secondo gli articoli 5b, 5c e 5d, anche se il totale dell'indennizzo supera la somma assicurata.

Art. 13 Sottoassicurazione

Qualora la somma assicurata fosse inferiore al valore di risarcimento, la copertura d'assicurazione opera per le perdite e le avarie, per i contributi di avaria generale o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 14 Doppia assicurazione

Lo stipulante, non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a notificare per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese l'esistenza di una doppia assicurazione. In caso di doppia assicurazione, la Basilese risponde solo in via sussidiaria.

D Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 15 Obbligo d'avviso

Alla conclusione del contratto e ad ogni singola dichiarazione d'assicurazione lo stipulante deve comunicare spontaneamente alla Basilese tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note alla Basilese o al suo rappresentante.

Quando viene stipulata un'assicurazione per conto altrui o da un incaricato dello stipulante, sono da comunicarsi alla Basilese anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o all'incaricato.

Ogni forma di reticenza, di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta invalida il contratto.

Art. 16 Cambiamenti durante il viaggio assicurato

La merce rimane assicurata, anche nei casi di scalo in un porto intermedio, di deviazione dal percorso usuale o di trasbordo, non previsti all'atto della stipulazione del contratto, come pure nel caso di altri mutamenti che possono essere apportati dal vettore in base al contratto di trasporto. Lo stipulante, non appena ne viene a conoscenza, è comunque tenuto a notificare alla Basilese eventuali aggravamenti di rischio.

Art. 17 Aggravamento del rischio

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio, la Basilese non sarà in futuro più vincolata al contratto, eccettuate le modifiche di cui all'art. 16. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione alla Basilese non appena ne viene a conoscenza, in caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi del rischio.

E Obblighi in caso di sinistro

Art. 18 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Lo stipulante deve dichiarare immediatamente alla Basilese ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza. In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvaguardare le merci, nonché per limitare il danno. La Basilese può anche intervenire direttamente. In caso di inosservanza di questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente al grado di colpa dello stipulante.

Art. 19 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. Vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- a) Per i danni riscontrabili dall'esterno, dev'essere presentata al vettore una riserva scritta, prima della presa in consegna della merce.

- b) Per i danni non riscontrabili dall'esterno, nonché per quelli presunti devono essere formulate le debite riserve, in una forma giuridicamente valida entro i termini legali e contrattuali prescritti.
- c) Il vettore deve essere convocato per partecipare in contraddittorio alla constatazione del danno.

Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 20 Constatazione del danno

- a) Allo scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, bisogna far intervenire immediatamente: la Basilese se il danno si verifica in Svizzera, il commissario di avaria, se il danno si verifica all'estero.
- b) In caso di danni non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
- c) Qualora la Basilese non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento di un Lloyd's Agent o, in mancanza di questo, di un'altro commissario d'avaria riconosciuto.
- d) Se il danno si verifica durante il trasporto effettuato a mezzo posta o ferrovia oppure per via aerea o per servizio corriere espresso o pacchetti, deve essere richiesto all'impresa di trasporto il processo verbale.
- e) Le spese per l'intervento del commissario di avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico. La Basilese le rimborsa nella misura in cui il danno è assicurato.
- f) Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è liberato dall'obbligo di risarcimento.

F Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 21 Perizia

Se le parti non si accordano su cause, natura ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riuscissero ad accordarsi, dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti. Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo di prestazione della Basilese e l'ammontare del danno.

Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 22 Calcolo del danno

In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percentuale al valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento. Qualora l'oggetto danneggiato potesse essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno.

Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato.

La Basilese o il commissario d'avaria può richiedere che il valore della merce avariata venga constatato mediante una pubblica vendita all'asta.

Se, a causa di un'avaria, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all'avente diritto; l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento ed il ricavo netto.

In caso di perdita, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.

La Basilese non risponde delle spese per nolo, dazi doganali e imposte di consumo, né di altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sinistro.

Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni dovute alla Basilese.

Art. 23 Trasferimento dei diritti di proprietà

Nei casi qui elencati, lo stipulante è autorizzato ad esigere dalla Basilese il pagamento del valore di risarcimento contro trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulla merce e cessione di eventuali diritti nei confronti di terzi:

- a) Scomparsa del mezzo di trasporto. È considerata scomparsa quando trascorsi sei mesi non si hanno notizie del mezzo di trasporto.
- b) Durante la navigazione ed a seguito di un sinistro assicurato in base all'art.2, qualora la merce non potesse proseguire il viaggio entro 6 mesi.

La Basilese può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulla merce anche quando paga il valore di risarcimento.

La Basilese non è obbligata a prendere la merce danneggiata.

Art. 24 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve legittimarsi mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve, inoltre, dimostrare che la merce ha subito un danno, durante il viaggio assicurato, per il quale la Basilese risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (per e. fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

G Questioni giuridiche

Art. 25 Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo è esigibile quattro settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono alla Basilese di verificare la legittimità delle pretese ad essa avanzate. In caso di dubbio sulla legittimazione dell'avente diritto, la Basilese può liberarsi dai suoi obblighi depositando l'indennizzo secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di avaria generale, la Basilese rimborsa il contributo provvisorio contro consegna della ricevuta originale girata in bianco.

Art. 26 Trapasso di proprietà

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente.

Per il premio dovuto al momento del cambiamento di proprietà sono responsabili nei confronti della Basilese, sia l'acquirente che il proprietario attuale.

L'acquirente può disdire per iscritto o tramite prova per testo il contratto entro 14 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Lo stesso diritto è dovuto alla Basilese entro 14 giorni a partire dal momento in cui si è venuto a conoscenza del cambiamento di proprietà. La disdetta è valida dal momento in cui una delle parti ha ricevuto l'avviso.

Art. 27 Esercizio del diritto di rivalsa

Il diritto all'indennizzo si estingue qualora i terzi coinvolti venissero sollevati dalle loro responsabilità, senza il consenso della Basilese.

Lo stipulante cede alla Basilese tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace non appena la Basilese ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se la Basilese lo richiede, lo stipulante dovrebbe firmare una dichiarazione di cessione.

La Basilese può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. La Basilese sostiene le spese. Questi è autorizzato a designare e ad istruire il legale dello stipulante. Senza il consenso della Basilese, lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 28 Perenzione

I diritti nei confronti della Basilese si estinguono se non vengono fatti valere per via giudiziaria entro cinque anni dal verificarsi del sinistro.

Le richieste concernenti i contributi per avaria generale si estinguono se non sono fatte valere in via giudiziaria entro un anno dall'emissione del verbale di avaria generale.

Art. 29 Effetto delle misure prese dalla Basilese e dal commissario di avaria

Le misure decise dalla Basilese o dal commissario di avaria per constatare, diminuire o evitare un danno, nonché per esercitare il diritto di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 30 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Basilea, Svizzera, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 31 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: Art. 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 46b, 46c, 47, 50, 54, 95c.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogano.

Art. 32 Comunicazioni alla Basilese

Tutte le comunicazioni destinate alla Basilese vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.